



COMUNE DI TERNI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. 21/03/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.72 dell'11 marzo 2019

OGGETTO:

Istanza AZIENDA USL UMBRIA 2 (fascicolo n.228) - esclusione

L'anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di marzo alle ore 13.00, nei locali della sede municipale del Comune di Terni, si è riunito l'intestato Organo nelle persone dei signori

PRESENTE ASSENTE

		PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Giulia Collosi	Presidente	x	
Dott. Massimiliano Bardani	Componente	x	
Dott.ssa Eleonora Albano	Componente	x	

PREMESSO CHE

- il Comune di Terni, con delibera del Commissario Straordinario n.1 del 1 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- con D.P.R. del 21 marzo 2018 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione (OSL) per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'OSL in data 11 aprile 2018;
- l'OSL si è insediato in data 11 aprile 2018;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente.

VISTO

- l'articolo 254 del TUEL prevede che l'organo straordinario di liquidazione formi un piano di rilevazione delle passività dell'Ente, inserendo, tra l'altro, i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 194, comma 1, lettera d), del TUEL, in base al quale gli Enti riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative per opere di pubblica utilità;

CONSIDERATO CHE

- il **dott. Imolo Fiaschini**, in qualità di Direttore Generale della **Azienda USL Umbria 2** ha proposto istanza (prot.n.0090154 del 29/06/18) per l'ammissione alla massa passiva del credito di € 1.270.123,34, vantato per lo svolgimento di attività delegata dall'Ente in materia sociale;
- data la genericità dell'istanza, questo organismo chiedeva ai responsabili dei servizi competenti (nota prot.n.110785 dell'11/08/2018) di rinvenire ulteriori elementi e di predisporre la relativa attestazione entro il termine di 60 giorni, decorsi inutilmente i quali l'attestazione si intende resa in senso negativo, ai sensi dell'art. 254 c.4 TUEL;
- decorsi i termini inutilmente questo organismo ha chiesto all'USL Umbria 2 di integrarla con una distinta analitica dei crediti vantati, onde consentire accertamenti puntuali, ma anche questa non ha avuto risposta;

Con voti unanimi palesi

DELIBERA

di escludere l'istanza dell'**USL Umbria 2** (prot.n.0090154 del 29/06/18) in quanto dagli atti istruttori il credito non presenta i requisiti di certezza liquidità ed esigibilità richiesti dalla norma. La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente a cura degli uffici comunali. Avverso essa è ammesso ricorso nelle forme di legge di fronte al Giudice competente.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Giulia Collosi
Eleonora Albano
Massimiliano Bardani